



Fatturazione operazioni attive

numerazione e sezionali I.V.A.

1

Le diverse modifiche normative, intervenute dall'inizio dell'anno in materia di fatturazione e l'introduzione di quella elettronica, l'ultima delle quali in sede di conversione in legge del "**c.d. decreto semplificazioni**", stanno ponendo diversi interrogativi, specialmente in ordine alla numerazione e registrazione delle stesse, coesistendo comunque diverse modalità di emissione.

Per quanto inerisce alla numerazione dei documenti bisogna rifarsi alle disposizioni normative - ex Art. 21 c) 2, lett. b) D.P.R. 26 ottobre 1972/633 – come modificato dall'Art. 1 c) 325 lett. d) Legge nr. 228/2012 – che ha precisato che, con effetto dal 1/1/2013, "**la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco**".

L'Agenzia delle Entrate non ha emesso alcuna nota al riguardo anche perché in occasione di un incontro con la stampa specializzata ha precisato che i documenti emessi con le diverse modalità, **possono non essere registrati separatamente** data la loro sostanziale equiparazione anche se emessi in formati diversi.

Quindi la numerazione progressiva può essere la stessa nel senso che il contribuente potrà emettere la fattura n. 1 in formato elettronico, la fattura n. 2 in formato analogico ecc.

Tutto ciò si traduce **nella non obbligatorietà dell'istituzione di registri I.V.A. sezionali** dove far confluire i documenti emessi con diverse modalità.

Ad ogni buon conto nella prassi operativa spesso risulta più agevole l'adozione di sezionali I.V.A. per fini gestionali nei quali far confluire ricavi e proventi verso diversi soggetti: nazionali, esteri, privati, pubblici, quelli con I.V.A. ad esigibilità differita, quelli con I.V.A. ad esigibilità immediata ecc. e ciò anche con riferimento a fatture elettroniche e analogiche.

Quindi il registro sezionale I.V.A. è un registro che contiene documenti della stessa tipologia documentale, riferiti allo stesso periodo di imposta.

La tenuta di registri sezionali non necessita di alcuna comunicazione preventiva o esercizio di opzione; **le fatture devono essere emesse con distinte serie numeriche, potrà, per esempio, essere utilizzato un suffisso alfanumerico.**



Esempio: Si ipotizzi un soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione, con soggetti privati, con imprese, che voglia adottare sezionali ai fini I.V.A. e che identificherà con PA i primi, con PR i secondi e con PI gli ultimi.

Dovendo emettere fatture procederà con la seguente numerazione:

Fatt. nr. 1/PA del 26/02/2019

Fatt. nr. 2/PA del 28/02/2019

Fatt. nr. 1/PR del 27/02/2019

Fatt. nr. 2/PR del 2/03/2019

Fatt. nr. 1/PI del 25/02/2019

Fatt. nr. 2/PI del 26/02/2019

L'adozione di registri sezionali presuppone la tenuta di un registro riepilogativo nel quale effettuare le liquidazioni periodiche dell'imposta.

La possibilità di avvalersi del registro sezionale potrà risultare utile in riferimento alla conservazione delle fatture elettroniche che devono essere conservate secondo uno specifico dettato normativo avvalendosi di un conservatore accreditato.

Roma, addì 26 febbraio 2019

Dott. Giovanni Cantisani

Le risposte a quesiti rivolti come pure scritti illustrativi derivano da convincimento professionale e come tale non impegnano e non vincolano chi le riceve per cui si declina ogni responsabilità in merito all'applicazione della risposta al quesito al caso concreto.

L'utilizzo del presente documento, seppur per sintesi ed estratto, non può avvenire senza che sia citata la fonte e l'autore in modo chiaro ed esplicito.